

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

I. NATURA, DURATA IN CARICA E COMPETENZE

Articolo 1

§ 1. Il Consiglio pastorale diocesano (CPaD) è lo strumento privilegiato indicato dal Concilio Vaticano II (cf. CD 27) per realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione, aperto a tutte le componenti del Popolo di Dio. Il CPaD, costituito ai sensi dei cann. 511-514 del Codice di diritto canonico, è un organo consultivo, composto da presbiteri, diaconi, consacrati e soprattutto da laici.

§ 2. Il CPaD dura in carica cinque anni (cf. can. 513, § 1 CIC). Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del CPaD e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio. Il CPaD cessa quando la sede è vacante (can. 513, § 2 CIC).

Articolo 2

§ 1. Il CPaD è presieduto dal Vescovo.

§ 2. Il CPaD, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi (cf. can. 511 CIC).

§ 3. Non sono di pertinenza del CPaD le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

II. MEMBRI

Articolo 3

§ 1. Il CPaD è composto dai membri sottoelencati, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cf. can. 512 § 2):

- a. *membri di diritto in ragione del loro ufficio*: il Vicario generale; il Direttore dell'Ufficio per l'annuncio e la catechesi; il Direttore dell'Ufficio liturgico; il Direttore di Caritas diocesana e Migrantes; il Segretario della Consulta delle aggregazioni laicali;
- b. *membri eletti*: dodici laici rappresentanti delle Foranie (due per Latina città e due per Latina borghi, due per ciascuna delle altre Foranie), eletti in un'assemblea di laici proposti dai Parroci delle rispettive Foranie; un rappresentante dei religiosi eletto da e tra i religiosi presenti in Diocesi; una rappresentante delle religiose eletta da e tra le religiose presenti in Diocesi; un rappresentante della comunità diaconale diocesana eletto da e tra i diaconi incardinati in Diocesi; due rappresentanti delle aggregazioni laicali eletti da e tra i membri della Consulta delle aggregazioni laicali;
- c. *membri nominati liberamente dal Vescovo*: fino a tre, scelti tra chierici, religiosi e laici.

§ 2. I membri eletti possono essere consecutivamente rieletti per una sola volta.

§ 3. L’incarico di membro del CPaD è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni che persegono finalità direttamente politiche.

Articolo 4

Possono essere membri del CPaD i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica, che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf. can. 512, §§ 1-3 CIC), e che partecipano attivamente alla vita delle rispettive parrocchie.

Articolo 5

Le modalità di elezione dei membri di cui all’art. 3, § 1 lett. b, nonché le norme relative alle votazioni, alle designazioni e ai ricorsi vengono stabilite da un apposito Regolamento promulgato dal Vescovo in occasione delle elezioni.

Articolo 6

§ 1. I singoli consiglieri decadono dall’incarico:

- a. per dimissioni, presentate al Vescovo per iscritto e da lui accettate;
- b. per cessazione dell’incarico, nel caso di membri di diritto;
- c. per termine del mandato nelle rispettive realtà ecclesiali, nel caso di laici eletti all’interno della Consulta delle aggregazioni laicali;
- d. per trasferimento in altra Forania, nel caso di laici eletti rappresentanti delle Foranie;
- e. per trasferimento ad altra Diocesi;
- f. per tre assenze ingiustificate, anche non consecutive, salvo diverso giudizio del Vescovo;
- g. per altre cause previste dal diritto canonico (cf. cann. 184; 1312 CIC).

§ 2. I consiglieri decaduti, appartenenti al gruppo dei membri di diritto, vengono sostituiti dal subentrato nel medesimo ufficio. Il subentrante dura in carica fino allo scadere del mandato del CPaD.

§ 3. I consiglieri decaduti, appartenenti al gruppo dei membri eletti, vengono sostituiti dal primo dei non eletti, in base all’ambito di rappresentanza. Il subentrante dura in carica fino allo scadere del mandato del CPaD.

III. ORGANI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Articolo 7

Sono organi del CPaD:

- a. l’Assemblea dei membri;
- b. il Segretario;

- c. le eventuali commissioni.

III/a. Assemblea dei membri

Articolo 8

- § 1. Il CPaD agisce attraverso l’Assemblea dei membri.
- § 2. Il CPaD è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei consiglieri (cf. can. 500, §1 CIC).
- § 3. Il CPaD si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all’anno (cf. can. 514, § 2 CIC).
- § 4. Il CPaD può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo.
- § 5. Occorre la maggioranza assoluta dei membri perché l’Assemblea possa agire validamente. Nel caso in cui questa dovesse mancare, il CPaD viene riconvocato e l’Assemblea ha validità indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Articolo 9

- § 1. I membri del CPaD hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.
- § 2. L’assenza deve essere giustificata al Segretario con congruo anticipo.

III/b. Segretario

Articolo 10

- § 1. Il CPaD ha un Segretario nominato dal Vescovo, anche esterno al CPaD, nel qual caso non ha diritto di voto.
- § 2. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del CPaD.

Articolo 11

Spetta al Segretario:

- a. tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPaD;
- b. curare la redazione dell’ODG stabilito dal Vescovo;
- c. trasmettere ai consiglieri, nei termini stabiliti, l’avviso di convocazione con allegata la proposta di verbale della sessione precedente, l’ODG delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- d. tenere il registro delle presenze e ricevere le giustificazioni di assenza;
- e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l’attività del CPaD e tenerne aggiornato l’archivio.

III/c. Commissioni

Articolo 12

§ 1. In particolari circostanze, il Vescovo può costituire, scegliendo tra i membri del CPaD, un gruppo di studio (commissione) che affronti specifiche problematiche pastorali, con la possibilità di avvalersi di esperti esterni al CPaD stesso. In tale circostanza, il Vescovo provvederà alla nomina di un coordinatore interno al CPaD.

§ 2. Le commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del CPaD; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

§ 3. Gli eventuali esperti esterni al CPaD non hanno diritto di voto.

§ 4. Le commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con gli uffici e i servizi di Curia, le commissioni diocesane e gli altri organismi diocesani.

IV. SESSIONI

Articolo 13

§ 1. Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Il verbale deve essere approvato con votazione formale prima della conclusione della sessione stessa.

§ 2. I consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ODG. Nell'ambito della discussione, se il Vescovo lo ritiene opportuno, il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti che vengono comunque recepiti nel verbale.

§ 3. Il CPaD delibera validamente quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Il CPaD vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Vescovo.

V. RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DIOCESANI

Articolo 14

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il Consiglio presbiterale diocesano e il CPaD vivono di una profonda relazione tra loro. Il Vescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ODG.

VI. NORME FINALI

Articolo 15

La partecipazione alle attività del CPaD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento del CPaD e delle sue eventuali commissioni sono a carico della Diocesi.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Articolo 1

§1. In occasione delle elezioni del Consiglio pastorale diocesano (CPaD) vengono disposte le votazioni secondo la tipologia di membri eletti:

- a. laici rappresentanti dalle Foranie;
- b. rappresentante dei religiosi;
- c. rappresentante delle religiose;
- d. rappresentante della comunità diaconale;
- e. rappresentanti delle aggregazioni laicali.

§ 2. Non sono eleggibili i presbiteri, i religiosi e i laici che per altri motivi già facciano parte del CPaD.

a. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DALLE FORANIE

Articolo 2

§1. Il Parroco di ogni parrocchia convoca e presiede un'assemblea parrocchiale costituita dal Consiglio pastorale parrocchiale ed altri collaboratori durante la quale vengono presentate le possibili candidature. Ogni parrocchia elegge un rappresentante tramite votazione con maggioranza assoluta. La votazione può svolgersi per alzata di mano o per scrutinio segreto.

§2. Nella scelta dei candidati si consideri quanto stabilito negli artt. 3-4 dello Statuto del CPaD.

§3. L'assemblea parrocchiale deve essere svolta entro quindici giorni dalla data del decreto di rinnovo del CPaD (cf. Statuto del Consiglio pastorale diocesano, art. 1, §2).

§4. Il Vicario foraneo convoca e presiede un'assemblea foraniale entro quindici giorni dal termine della scadenza delle assemblee parrocchiali. Tale assemblea è composta dai parroci, dai vicari parrocchiali, dai diaconi e dai membri eletti nelle assemblee parrocchiali, i quali hanno diritto di voto. Il Vicario sceglierà un segretario, anche esterno all'assemblea che si occuperà di redigere un verbale.

§5. L'assemblea foraniale procede alle elezioni a scrutinio segreto. Ogni elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza.

§6. Risultano eletti, per il maggior numero di voti ottenuti, n. 2 candidati. In caso di parità di voti, è eletto colui che è più anziano per età.

§7. Il Vicario foraneo ad elezioni compiute trasmetterà entro tre giorni i nominativi dei membri eletti e il verbale dell'assemblea alla Cancelleria diocesana.

b. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTI DEI RELIGIOSI

Articolo 3

§1. Il Delegato diocesano per la vita consacrata convoca e presiede un’assemblea di religiosi appartenenti stabilmente alle case religiose presenti nel territorio diocesano, entro un mese dalla data del decreto di rinnovo del CPaD (cf. Statuto del Consiglio pastorale diocesano, art. 1, §2).

§2. Il Delegato diocesano per la vita consacrata sceglierà un segretario, anche esterno all’assemblea che si occuperà di redigere un verbale.

§3. L’assemblea dei religiosi procede alle elezioni a scrutinio segreto. Ogni elettore ha facoltà di esprimere un solo voto di preferenza.

§4. Risulta eletto, per il maggior numero di voti ottenuti, n. 1 candidato. In caso di parità di voti, è eletto colui che è più anziano per età.

§5. Il Delegato diocesano per la vita consacrata ad elezioni compiute trasmetterà entro tre giorni il nominativo del membro eletto e il verbale dell’assemblea alla Cancelleria diocesana.

c. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTI DELLE RELIGIOSE

Articolo 4

§1. Il Delegato diocesano per la vita consacrata convoca e presiede un’assemblea di religiose appartenenti stabilmente alle case religiose presenti nel territorio diocesano, entro un mese dalla data del decreto di rinnovo del CPaD (cf. Statuto del Consiglio pastorale diocesano, art. 1, §2).

§2. Il Delegato diocesano per la vita consacrata sceglierà un segretario, anche esterno all’assemblea che si occuperà di redigere un verbale.

§3. L’assemblea delle religiose procede alle elezioni a scrutinio segreto. Ogni elettrice ha facoltà di esprimere un solo voto di preferenza.

§4. Risulta eletta, per il maggior numero di voti ottenuti, n. 1 candidata. In caso di parità di voti, è eletta colei che è più anziana per età.

§5. Il Delegato diocesano per la vita consacrata ad elezioni compiute trasmetterà entro tre giorni il nominativo del membro eletto e il verbale dell’assemblea alla Cancelleria diocesana.

d. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITÀ DIACONALE PERMANENTE

Articolo 5

§1. Il Delegato per il diaconato permanente convoca e presiede l’assemblea dei diaconi permanenti incardinati nella Diocesi entro un mese dalla data del decreto di rinnovo del CPaD (cf. Statuto del Consiglio pastorale diocesano, art. 1, §2).

§2. Il Delegato per il diaconato permanente sceglierà un segretario, anche esterno all’assemblea che si occuperà di redigere un verbale.

§3. L’assemblea dei diaconi procede alle elezioni a scrutinio segreto. Ogni elettore ha facoltà di esprimere un solo voto di preferenza.

§4. Risulta eletto, per il maggior numero di voti ottenuti, n. 1 candidato. In caso di parità di voti, è eletto colui che è più anziano per data di ordinazione diaconale.

§5. Il Delegato per il diaconato permanente ad elezioni compiute trasmetterà entro tre giorni il nominativo del membro eletto e il verbale dell’assemblea alla Cancelleria diocesana.

e. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

Articolo 6

§1. Il Delegato per le aggregazioni laicali convoca e presiede la Consulta delle aggregazioni laicali entro un mese dalla data del decreto di rinnovo del CPaD (cf. Statuto del Consiglio pastorale diocesano, art. 1, §2).

§2. Il Delegato per le aggregazioni laicali sceglierà un segretario, anche esterno all'assemblea che si occuperà di redigere un verbale.

§3. La Consulta delle aggregazioni laicali procede alle elezioni a scrutinio segreto. Ogni elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza.

§4. Risultano eletti, per il maggior numero di voti ottenuti, n. 2 candidati. In caso di parità di voti, è eletto colui che è più anziano per età.

§5. Il Delegato per le aggregazioni laicali ad elezioni compiute trasmetterà entro tre giorni i nominativi dei membri eletti e il verbale dell'assemblea alla Cancelleria diocesana.